



COMUNE DI LICODIA EUBEA

(Città Metropolitana di Catania)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Reg. data 13.05.2020

OGGETTO: STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE – PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ASSOCIAZIONISMO E DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO RELATIVO ALLE SEI FUNZIONI ASSOCIATE, GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 20 DEL 06.05.2020.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di Maggio, alle ore 19;30 e segg, nell'aula degli assessori posta al primo piano del palazzo municipale.

La seduta, ai sensi della determinazione n.1 del 2 aprile 2020 del Presidente del Consiglio Comunale, a causa dell'emergenza provocata dall'epidemia COVID-19, si svolge con modalità di videoconferenza; il Presidente del Consiglio Comunale ed il Segretario Comunale sono fisicamente presenti in aula, mentre i Consiglieri sono collegati in videoconferenza.

Alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pre	Ass	CONSIGLIERI		Pre	Ass
1. ASTORINO	Alessandro	SI		7. CARUSO	Rita		SI
2. GANDOLFO	Irene Antonella	SI		8. LICCIARDI	Teresa	SI	
3. MODICA	Salvatrice	SI		9. GRECO	Sebastiano	SI	
4. ACCARDI	Salvatore	SI		10. CUMMAUDO	Santo	SI	
5. DI GRAZIA	Pietro Antonio		SI	11. RANDELLO	Riccardo		si
6. LA SPADA	Paolo	SI		12. LI ROSI	Nunzio	SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Casale Maurizio.

Sono presenti, in rappresentanza della Giunta Comunale, Il Sindaco dott. Giovanni Verga.



CO M U N E D I L I C O D I A E U B E A

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 13.05.2020

OGGETTO: Strategia Nazionale Aree Interne – Proposta di approvazione delle integrazioni alla Convenzione quadro per l’associazionismo e degli schemi di regolamento relativi alle sei funzioni associate, giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 6.05.2020.

PREMESSO CHE

- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17.12.2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (UE);
- le modalità e destinazioni di impiego di tali fondi trovano definizione nell’accordo di Partenariato, un documento predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che "definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro", nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- nello specifico, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come

“aree interne”. Detta Strategia stabilisce che i Comuni “costituiscono l’unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui, sistemi locali intercomunali, sono partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d’area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo”;

- la Regione Siciliana con deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto: “Programmazione 2014/2020 – Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)”, ha, tra l’altro, individuato le aree interne oggetto degli interventi previsti dalla Strategia, tra cui l’area definita Calatino di cui fanno parte i seguenti 8 Comuni: Caltagirone, Grammichele, Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, San Michele di Ganzaria, San Cono, Mirabella Imbaccari;
- la Legge di Stabilità n. 205 del 27.12.2017 con cui sono state stanziare risorse da parte del CIPE per l’Area Interna del Calatino, sino ad allora riconosciuta soltanto dalla Regione;
- i Comuni dell’Area interna del Calatino hanno stipulato in data 25/07/2016, ai sensi dell’art. 30 del TUEL d.lgs.267/2000, una Convenzione inerente l’Associazione delle funzioni e servizi a supporto della Strategia di sviluppo sociale ed economico dell’area interna del Calatino” contenente gli indirizzi per la gestione associata di funzioni e servizi finalizzata all’adempimento del requisito associativo vincolante per l’ammissibilità della Strategia secondo il percorso dettato dal metodo SNAI;
- la predetta Convenzione individua nel Comune di Caltagirone il Comune Capofila dell’Area del Calatino e l’Assemblea dei Sindaci quale organo di massima centralità e di coordinamento dell’area;
- secondo le linee dell’Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi, che siano “funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati”
- la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall’Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l’esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l’erogazione dei suddetti servizi (ambiti ottimali), nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali; la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell’esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un’azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le “aree interne”. Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano a tale strategia dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata dei servizi;
- l’art. 30 del D.lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", dispone che: "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti”;

- all'articolo 2 della predetta Convenzione sono state indicate le funzioni da svolgere in forma associata prevedendo una apposita regolamentazione per il coordinamento gestionale nell'attuazione;
- richiamato il verbale dell'Assemblea dei Sindaci del Calatino del 20/02/2020 in cui in merito alle Funzioni Associative da condividere fra i Comuni, confermato quanto stabilito nell'articolo 2 della citata Convenzione, sono stati deliberati gli ambiti delle funzioni da associare;
- richiamato il verbale dell'Assemblea dei Sindaci del Calatino del 02/03/2020 in cui in merito alle Funzioni Associative da condividere fra i Comuni, confermato quanto stabilito nell'articolo 2 della citata Convenzione, e quanto già deliberato con verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 20/02/2020, veniva deliberato di ampliare gli ambiti delle funzioni da associare includendo altri ambiti aggiuntivi
- la Strategia per le Aree Interne prevede una serie di funzioni da associare, e nello specifico:
 - *Funzione di Protezione Civile;*
 - *Funzione Polizia Locale;*
 - *Gestione dei Servizi Informatici e Telematici;*
 - *Servizi per la Promozione Turistica;*
 - *Servizi di Trasporto Pubblico Locale;*
 - *Ufficio Unico per la Progettazione per lo Sviluppo Locale.*
- per la gestione delle funzioni in forma associata i Comuni dell'Area interna del Calatino si sono impegnati ad approvare con delibera dei rispettivi Consigli Comunale la convenzione quadro ed i protocolli operativi di ciascun servizio/funzioni entro la data della sottoscrizione dell' APQ;

TENUTO CONTO che nell'ambito della Strategia per le Aree Interne, le Regioni gestiscono i Programmi Operativi Regionali e i Programmi di Sviluppo Rurale, mentre i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui (sistemi locali intercomunali), rappresentano la base istituzionale per la produzione dei servizi programmati e per la realizzazione dei progetti di sviluppo.

CONSIDERATO CHE a seguito del decentramento amministrativo avviato con la Legge n. 59/97 è in atto un processo di aggregazione tra gli Enti Locali, promosso dallo Stato e dalla Regione al fine di incentivare la gestione associata di funzioni e servizi; il Decreto Legislativo n. 112/98 ha disposto che le Regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle funzioni amministrative in forma associata, favorendo processi di aggregazione dei Comuni di minore dimensione demografica; l'art. 13 del D.lgs. 267/2000 - TUEL attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 nonché dalla legge n.56/2014 e s.m.i., in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane;

VISTI in particolare - l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni; - il comma 28 dell'art. 14 sopra richiamato, che stabilisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano le funzioni fondamentali in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione;

VISTO l'art. 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTE

la L.R. 15 marzo 1963, n. 16;

la L.R. 6 marzo 1986, n. 9;

la L.R. 16 dicembre 2008, n. 22;

VISTO il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali per la Regione Siciliana, pubblicato sulla GURS n. 20 del 09/05/2008 – Supplemento ordinario, in particolare l'art. 381 “Convenzioni Art. 24, legge n. 142/1990 recepito con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 48/1991 (art. 6, legge n. 265/1999)” che testualmente recita: 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. 4. L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per le materie oggetto della convenzione. 5. Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

RILEVATO CHE

- l'Assemblea dei Sindaci dell'AI Calatino nella seduta del 02 Marzo 2020 ha individuato sei ambiti di intervento su cui sperimentare l'associazione delle funzioni per lo sviluppo della strategia: Funzione di Protezione Civile; Funzione Polizia Locale; Gestione dei Servizi Informatici e Telematici; Servizi per la Promozione Turistica; Servizi di Trasporto Pubblico Locale; Ufficio Unico per la SNAI, per la Progettazione per lo Sviluppo Locale.
- la gestione associata delle predette funzioni e servizi è tesa ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni dell'AI del calatino; l'obiettivo che i Comuni sottoscrittori si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalle leggi in materia di enti locali;
- Che è, pertanto, necessario regolare i rapporti interni ai Comuni dell'AI del Calatino, attraverso regole di autorganizzazione amministrativa, nel rispetto delle norme giuridiche positive;

VISTA la proposta di approvazione delle integrazioni alla Convenzione quadro per l'associazionismo che consta di 16 articoli ed i n.06 schemi di regolamento relativi alle sei funzioni associate;

RITENUTO di ridefinire l'assetto organizzativo complessivo e funzionale dell'aggregazione dell'AI del calatino alla luce dei servizi e delle funzioni da gestire in convenzione;

DATO ATTO che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

DATO ATTO che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

DATO ATTO che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente Visto il D. Lgs. 50/2016;

ATTESA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di giunta municipale n. 20 del 06/05/2020, corredata dai prescritti pareri resi ai sensi di legge,

UDITI gli interventi,

VISTO l'esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano,

VISTO l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana.

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE** la superiore proposta di deliberazione, le integrazioni alla Convenzione quadro ed i sei schemi di regolamento delle sei funzioni associate, segnatamente:
 - Convenzione quadro integrativa (All. 1);
 - n. 6 allegati Schemi di regolamento afferenti alle seguenti funzioni:
 - Funzione di protezione civile (All. 2);
 - Funzione polizia locale (All. 3);
 - Gestione dei Servizi Informatici e Telematici (All.4);
 - Servizi per la promozione turistica (All. 5);
 - Servizi di trasporto pubblico locale (All. 6).
 - Ufficio unico per la SNAI, per la progettazione europea e per lo sviluppo locale (All.7).
3. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 – 2° comma della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi.

Proposta n.4 DEL 13.05.2020

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì,13.05.2020

f.to Geometra Giuseppe Caruso

VERBALE DELLA SEDUTA PUNTO N. 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO

Strategia Nazionale Aree Interne – Proposta di approvazione delle integrazioni alla Convenzione quadro per l'associazionismo e degli schemi di regolamento relativi alle sei funzioni associate, giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 6.05.2020.

Il Presidente del Consiglio: presenta ai Consiglieri il Segretario Comunale Dott. Casale e dà inizio alla discussione sul punto in oggetto.

Consigliere Accardi: riferisce che non è stato consegnato l'allegato 2 né a lui né ad altri Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio: risponde che abbiamo comunque consegnato gli allegati in cartaceo ai Capigruppo, e che segnalerà il disguido all'ufficio di Segreteria. Non essendovi interventi nel merito, passa alle dichiarazioni di voto.

Consigliere Greco: a nome del gruppo di maggioranza esprime voto favorevole.

Consigliere Gandolfo: a nome del gruppo di minoranza esprime voto favorevole.

Il Segretario Comunale procede all'appello nominale dei presenti onde acquisire il loro voto espresso in videoconferenza.

Astorino favorevole

Gandolfo favorevole

Modica favorevole

Accardi favorevole

La Spada favorevole

Licciardi favorevole

Greco favorevole

Cummaudo favorevole

Li Rosi favorevole

Il punto in discussione è approvato all'unanimità dei 9 voti dei Consiglieri presenti in aula.

Il Presidente del Consiglio a questo punto pone ai voti l'immediata esecutività del punto in discussione.

Il Segretario Comunale procede all'appello nominale dei presenti onde acquisire il loro voto espresso in videoconferenza.

Astorino favorevole

Gandolfo favorevole

Modica favorevole

Accardi	favorevole
La Spada	favorevole
Licciardi	favorevole
Greco	favorevole
Cummaudo	favorevole
Li Rosi	favorevole

Il punto in discussione è dichiarato immediatamente esecutivo all'unanimità dei 9 voti dei Consiglieri presenti in aula.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MODICA SALVATRICE

f..to ALESSANDRO ASTORINO

f.to MAURIZIO CASALE

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,

.....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n.del

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. del

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Lì,

.....

Il presente atto, a norma dell'art. 32 della legge 18 Giugno 2009 n. 69 è stato pubblicato all'Albo informatico di questo Comune al n. del registro in data

IL MESSO COMUNALE

Lì,

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico di questo Comune dal al a norma dell'art. 32 della legge 18 Giugno 2009 n. 69 e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

Lì.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

† La presente delibera è divenuta esecutiva in data 13.05.2020 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991 .

† La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1991

Lì...13.05.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Maurizio Casale